



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA ALBO

DI DELIBERAZIONE
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA
GIUNTA COMUNALE

Numero 74 Del 29-06-2023

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI ARTT. 168 BIS C.P. ART. 464 BIS C.P.PE E ART. 2 COMMA 1 DEL D.M. 8 GIUGNO 2015 N. 88 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **15:00**, presso questa Sede Municipale, **IN VIDEOCONFERENZA** ,si è riunita la Commissione Straordinaria per la provvisoria amministrazione dell'Ente nominata con D.P.R. del 09 Luglio 2021

Così composta:

			PRESENTE	ASSENTE
1	Dott.ssa ESTHER MAMMANO	Viceprefetto	X	
2	Dott.ssa FEDERICA NICOLOSI	Viceprefetto- Aggiunto	VIDEOCONFERENZA	
3	Dott.ssa SUSANNA CONTE	Funzionario Economico Finanziario		X

Assumono la funzione della Giunta Comunale, con l'assistenza del Segretario Generale del Comune, **Dott.ssa Sonia Acquado.**



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI ARTT. 168 BIS C.P. ART. 464 BIS C.P.P E ART. 2 COMMA 1 DEL D.M. 8 GIUGNO 2015 N° 88 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Dottssa Calogera Spica, assistente sociale del Comune di san Giuseppe Jato, dato atto ed attestato di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo all'obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 del Codice di Comportamento interno.

Dato atto:

-che con D.P.R. del 09/07/2021 è stata nominata la Commissione Straordinaria per la provvisoria gestione del Comune a norma dell'art.143 del D.Lgs n°267/2000;

-che ai sensi e per gli effetti dell'art.2 del D.M. 28/05/1995 n°523 è affidato ai componenti della Commissione l'esercizio delle materie che in regime di amministrazione ordinaria sono esercitabili singolarmente dal Sindaco, dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale;

Richiamati:

-l'art.4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n°165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico — amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

-l'art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;

Premesso:

che, nei casi previsti dall'art. 166 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'UIEPE,

che, ai sensi dell'art. 166 bis comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività di durata non inferiore a n° 10

giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le province, i Comuni le Aziende sanitarie, o presso enti del terzo settore, anche internazionali, che operano in Italia e che abbiano stipulato apposita convenzione, stipulata con il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 8 della legge 28/04/2014, n° 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 3 giugno 2015 n° 88 del Ministero della Giustizia.

Che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dell'art. 2 comma 1 del D.M. 3 giugno 2015 n° 88 del Ministero della Giustizia.

Che è intendimento di questa Amministrazione consentire l'espletamento di lavoro Pubblica utilità ai sensi artt. 168 bis c.p. art. 464 bis C.P.P e art. 2 comma 1 del D.M. 8 GIUGNO 2015 n° 88 del Ministro della Giustizia;

Considerato che in data 23/06/2023 è scaduta la convenzione precedentemente stipulata per le attività di Lavoro di Pubblica Utilità per la durata di 5 anni.

Vista l'importanza di tale attività che basa i suoi fondamenti nei principi di giustizia ripartiva e che garantisce la possibilità per il reo di "restituire" alla collettività, anche in termini simbolici, quanto tolto con il reato;

che appare opportuno individuare nella persona del geometra Giuseppe Di Bella il referente dell'ufficio tecnico con mansioni di tutoraggio delle attività che riguardano supporto nelle opere di manutenzione ordinaria e del verde pubblico presso gli edifici comunali e aree esterne di competenza comunale,

che va demandato all'Ufficio Tecnico la garanzia del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza igiene degli ambienti di lavoro, e garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali nonché la responsabilità civile verso terzi dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, nonché al servizio sociale per curare i rapporti con gli enti e predisporre la documentazione a supporto delle attività.

Visto il D.Lgs. n°267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto il D.M. 3 giugno 2015 n° 88

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente riportati e trascritti:

di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale,

di demandare all'ufficio tecnico e al servizio sociale, per gli adempimenti di competenza

F.to Dott.ssa Calogera Spica (assistente sociale)



TRIBUNALE DI PALERMO

PRESIDENZA

e

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dagli artt. 168 *bis* c.p., art. 464 *bis* c.p.p., e art. 2, comma, 1 del D. M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

Che, nei casi previsti dell'art. 166 *bis* del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che, ai sensi dell'166 *bis*, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato:

che, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 3 giugno 2015. n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 *bis* codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Piergiorgio Morosini Presidente del Tribunale di Palermo, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente nella persona del legale rappresentante _____, nato il _____, a si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consenta che i soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 *bis* codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente ____, dislocate sul territorio, come da elenco allegato.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno presso le strutture dell'Ente le attività, indicate nell'allegato tecnico, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione delle prestazioni alla cancelleria del Tribunale e all' Ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività saranno svolte in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e nell' ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle indicate nell'allegato tecnico, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna che redige il programma di trattamento cura, per quanto possibile, la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all' approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 31.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, *sono a carico dell'ente* che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà all'UEPE i nominativi dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna, incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice, ai sensi dell'art. 464 *-quinquies* del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all' ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 *ter*, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1996, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o dal Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, dalle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art.

8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3, del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni **5** (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Palermo, 2023

Il Rappresentante dell'Ente

Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, DELL'ART. 147 COMMA 1 E DELL'ART. 147 BIS
DEL D. LEG.VO. 267/2000, COME MODIFICATO DAL D.L. 174/2012, E SUCCESSIVE
MODIFICHE.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE;

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
F.to ENZA MANISCALCO**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE, HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE

OVVERO

- **IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE, HA ESPRESSO PARERE NON FAVOREVOLE
PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:**
-

OVVERO

- **IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE, DICHIARA CHE IL PARERE NON È DOVUTO
IN QUANTO IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E/O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE.**

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI
RAG. MARIA ROSA NAPOLI**

F.to

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale relativa all' "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI ART. 168 BIS C.P. ART.464 BIS C.P.P E ART.2 COMMA 1 DEL D.M. 8 GIUGNO 2015 N.88 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA".

- **Visto** che la proposta suddetta è dotata:
- dal parere tecnico favorevole del Responsabile del Settore Affari Generali., previsto dalla legge;
- dal parere contabile favorevole del Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, previsto dalla legge;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di cui sopra, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto confermato e sottoscritto:

I Commissari Straordinari

F.to Dott.sa Esther Mammano

F.to Dott.ssa Federica Nicolosi



**Il Segretario Generale
Dott.ssa Sonia Acquado**

Pubblicazione Il sottoscritto Messo Comunale	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
ATTESTA	Il sottoscritto Segretario Generale di questo Comune, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 03.12.1991, n. 44
Che la presente delibera è registrata al n. _____ del reg. all'Albo Pretorio on-line per rimanervi giorni 15 consecutivi	ATTESTA
San Giuseppe Jato, li _____	Che la presente deliberazione
Il Messo Comunale _____	E' stata affissa all'Albo pretorio on-line il giorno _____ per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 11 - 1° comma L.R. 44)
	Il Segretario Generale _____
	San Giuseppe Jato, li _____

Il sottoscritto Segretario Generale di questo Comune, sulla base degli atti di ufficio, ai sensi della L.R. 03.12.1991, N. 44 e successive modifiche ed integrazioni

ATTESTA

Che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 29 GIU. 2023 ai sensi dell'art. 12

[] comma 1 (Decorsi gg. 10 dalla pubblicazione).

comma 2 (immediatamente esecutiva)

Della L.R. N. 44 del 03.12.1991

Dalla residenza Municipale, li 29 GIU. 2023

**Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Sonia Acquado**